

Deliberazione n. 4 /2009/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario Laura Villani.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Savigno (BO);

visto il parere formulato dall'Ufficio per il coordinamento delle Sezioni regionali del controllo con nota 2499 del 17 febbraio 2009;

vista l'ordinanza presidenziale n. 2 del 6 marzo 2009, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Savigno ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la rilevanza da darsi alle fonti normative che, a livello di ente locale, risultano idonee a disciplinare la specifica materia dell'esenzione dall'ICI.

Dopo aver premesso che il decreto legge 93/2008, convertito in legge 126 del 24 luglio 2008, ha previsto che l'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale possa estendersi agli immobili assimilati sulla base del regolamento comunale o della delibera comunale di determinazione delle aliquote, il richiedente ha fatto presente che il regolamento del Comune di Savigno, in materia di ICI, approvato in data 12 aprile 2007, aveva già disposto, ai fini dell'applicazione della riduzione delle aliquote, l'assimilazione dell'abitazione locata, a soggetto con residenza anagrafica in quel Comune, alla categoria delle abitazioni principali esenti. A tal proposito egli ha segnalato che il richiamo ad ambedue le categorie di atti, presente nell'art.1 comma 2° del decreto legge citato, costituisce un motivo di perplessità per l'interprete, considerato il diverso rango cui appartengono il regolamento comunale e la delibera annuale di determinazione delle aliquote ICI.

Poiché nel marzo 2008 l'Ente ha emanato la delibera di determinazione delle aliquote ICI, senza disporre alcunché in materia di agevolazioni per tale imposta, il Sindaco ha chiesto se possa comunque restare valido quanto a suo tempo stabilito dal regolamento comunale, approvato nel 2007.

Ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo nella materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e di soluzioni contrastanti.

Tenuto conto dei principi enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Savigno, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti generali a suo tempo manifestati dalla

Sezione delle autonomie nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti oggettivi, nella delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, ritiene che il parere sia correttamente riferito alla materia della contabilità pubblica. In particolare alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie. L'oggetto del quesito presenta altresì il carattere della "generalità", in quanto appare finalizzata alla corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l'attività amministrativa.

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Venendo al merito del quesito va detto che, a quanto risulta dall'art. 1 comma 2° del D.L. 93/2008, il legislatore ha fatto riferimento a due diverse categorie di atti che ha ritenuto egualmente idonee a disporre nella specifica materia della estensione delle agevolazione sull'ICI.

Attenendosi all'ipotesi specifica prospettata nel quesito, deve ritenersi che se nel 2007 la disciplina agevolativa di cui trattasi venne dettata dal Comune con norma del regolamento di disciplina generale del tributo, tale scelta fu valida ed efficace nei confronti anche della successiva delibera comunale, di determinazione delle aliquote dello stesso tributo.

Invero la competenza ad individuare le situazioni assimilate

all'abitazione principale, ai fini di disporre la riduzione delle aliquote del tributo è stata attribuita dall'art. 4 -comma 1°- del D.L. 8.8.1996 n.437, convertito dall'art. 1-comma1°- della legge 556/1996 ai Comuni, che vi provvedono con delibere.

Va detto, tuttavia, che si rinviene, nella normativa attinente alle competenze degli enti locali, un preciso riferimento alla potestà regolamentare generale dei comuni in materia di tributi. Tale richiamo compare nell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, cui va ricordato l'art. 59 dello stesso D.Lgs, che tratta specificatamente la definizione delle modalità di esercizio della suddetta potestà regolamentare in materia di ICI. In tale disposizione viene confermata la competenza a disciplinare, con norme regolamentari, anche la materia della estensione delle agevolazioni di quel tributo.

La presenza di tali norme consente di affermare che il ricorso alla generale potestà regolamentare, da parte del Comune di Savigno, non solo risulta legittimo e prevalente, ma va considerato concretamente più idoneo a definire una disciplina stabile e ponderata per tali modalità di applicazione del tributo, soprattutto in considerazione della rilevanza dei diritti e degli interessi coinvolti.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 13 marzo 2009.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 13 marzo 2009

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)